



C. Federazione
I. Italiana
S. Metalmeccanici
L.

Milano, 12 marzo 1956

MILANO - Via Panfilo Castaldi, 24

SEGRETERIA SINDACALE

Circolare n. 118/LZ/mr

Ai COMPONENTI IL COMITATO DIRETTIVO
NAZIONALE F. I. M.

Ai COMPONENTI I COMITATI DIRETTIVI
PROVINCIALI F. I. M.

e p.c.

Alle UNIONI SINDACALI PROVINCIALI CISL

L O R O S E D I

Oggetto: Completamento contratto
di lavoro

Facendo seguito alla precedente comunicazione vi portiamo a conoscenza degli accordi sulla parte normativa e salariale raggiunti con la Confindustria il 10 c.m. a conclusione delle trattative contrattuali.

Con detti accordi le parti hanno inteso completare gli istituti mancanti al contratto collettivo di lavoro dei metalmeccanici che per tanto viene ad essere così integrato di tutte le parti mancanti, avendo vigore fino al 31 dicembre 1958, con possibilità poi di disdetta annuale come per il precedente contratto.

Classificazione degli appartenenti alla qualifica operaia
Categoria Donne

1^ Categoria :

Donne che compiono lavori caratteristici dell'operaio qualificato maschile, oppure lavori che richiedono un breve periodo di tirocinio; donne che compiono lavori caratteristici del manovale specializzato maschile che siano particolarmente disagiati o particolarmente pesanti; come ad es.:

- Manovra e conduzione di macchine operatrici automatiche e semi-automatiche compresa la messa a punto dei relativi attrezzi, utensili e congegni operativi senza l'ausilio di terzi.
- Finitura, aggiustaggio e montaggio di macchine, apparecchi e attrezzi che richiedono particolari cognizioni tecnico-pratiche.
- Saldatura escluse quelle a punto, a goccia ed a rotella.
- Operazioni di prova e di collaudo richiedenti particolari cognizioni tecnico-pratiche.
- Addette ad altre mansioni che abbiano analoghe caratteristiche.

Trasferte - Parte operai

Rimane confermata tutta la parte normativa di cui all'accordo interconfederale del 4 giugno 1941, nell'intesa che le singole cifre indicate all'art. 4 dell'accordo sopra citato per trasferta giornaliera vengono rivalutate come segue:

a) per gli operai addetti ai lavori ecc. ecc.

- Operai specializzati e qualificatiLit. 1.250.=
- Altre categorie di operai " 1.085.=

b) per gli operai addetti ai lavori ecc. ecc.

- Operai specializzati e qualificatiLit. 1.380.=
- Altre categorie di operai " 1.270.=

c) per gli operai addetti ai lavori ecc. ecc.

- Operai specializzatiLit. 1.850.=
- Operai qualificati " 1.600.=
- Altre categorie di operai " 1.325.=

Inoltre ad ogni variazione di un punto della scala mobile per la contingenza gli importi minimi come sopra determinati della trasferta giornaliera aumenteranno di Lit. 7.= (sette) per gli operai specializzati e qualificati e di Lit. 6.= (sei) per le altre categorie di operai.

C h i a r i m e n t i

Rimane precisato che le cifre concordate riguardano i minimi da applicarsi e che pertanto non vengono mutati eventuali migliori trattamenti.

Da parte nostra si è insistito, e verrà dato atto di questo nella stesura dell'accordo, che le situazioni in atto aziendalmente (e non solo individualmente) verranno mantenute in vigore per tutti i lavoratori dipendenti dall'azienda, anche per i nuovi assunti, qualora fossero superiori ai minimi concordati.

Una innovazione è quella relativa alla modifica della indennità di trasferta che d'ora in avanti, come è stabilito nell'accordo, ad ogni punto di variazione della scala mobile le trasferte giornaliere dei lavoratori saranno modificate per l'importo in cifra sopra indicato.

Impiegati - Testo dell'accordo
Definizione delle categorie

1^ Categoria (tecnici e amministrativi)

- Appartengono alla 1^ categoria gli impiegati di concetto di ambo i sessi sia tecnici che amministrativi, con funzioni direttive o che richiedono una specifica preparazione e capacità professionale, con discrezionalità di poteri e con facoltà di decisione ed autonomia di iniziativa nei limiti delle sole direttive generali impartite dal titolare o dai dirigenti dell'impresa.

posto
2° posto
mutabile

0a | A(aaeO^) dat
0f & { ^ } d A | ^ ^ caaf Aaa [| cae ^ a | | cae | } d aaeae a } ^ | a

2^ Categoria (Tecnici e amministrativi)

- Impiegati di concetto.

3^ Categoria (tecnici e amministrativi)

- Impiegati di ordine

3^ Categoria - Gruppo B. (tecnici e amministrativi)

- Appartengono al gruppo B. della terza categoria gli impiegati d'ordine d'ambo i sessi, adibiti a mansioni sia tecniche che amministrative, le quali non richiedono in modo particolare preparazione, esperienza e pratica d'ufficio. A titolo di esempio si indicano come appartenenti a questo gruppo i seguenti impiegati:

- 1) dattilografo; 2) archivista; 3) scritturale o copista;
- 4) schedarista; 5) comptometrista; 6) lucidista; 7) pantografo di sala di disegno.

C h i a r i m e n t i

La nuova definizione delle categorie impiegatizie porta delle modifiche per quanto riguarda la prima categoria. Il contratto del 1937 prevedeva infatti che l'impiegato di prima categoria doveva svolgere delle mansioni di concetto con funzioni direttive.

La nuova formulazione regola la categoria in modo più obiettivo prevedendo l'inclusione nella stessa di impiegati senza funzioni direttive, ma che richiedano una alta concettualità, detta formulazione anche se non soddisfa completamente le nostre aspirazioni, che erano state avanzate con una diversa richiesta di formulazione, può essere considerata senz'altro migliore della precedente.

Per tutto il resto l'accordo fa riferimento a quello precedente del 1937 ad esclusione della terza categoria, gruppo B., per la quale vale la definizione e le esemplificazioni stabilite dall'accordo interconfederale del 1946 attualmente in vigore.

Sulla terza categoria B. dura è stata la battaglia in quanto ci eravamo impegnati ad escludere i tecnici dall'appartenenza al gruppo suddetto, purtroppo ciò non è stato possibile per la esistenza del citato accordo interconfederale che prevede la presenza specifica nelle esemplificazioni di due mansioni della categoria tecnici nel gruppo B.

Passaggi di categoria

Per i passaggi da operaio ad impiegato e da intermedio ad impiegato, l'accordo prevede che siano usati criteri e misure identici a quelli in vigore per il passaggio da operaio ad intermedio.

C h i a r i m e n t i

Con questa nuova regolamentazione viene eliminata una lacuna particolarmente grave per tutti i lavoratori che hanno operato passaggi di categoria nei precedenti anni. Purtroppo non è stato possibile retrodatare l'accordo per cui i nuovi criteri verranno usati per i passaggi da effettuarsi dalla data di applicazione del presente contratto.

Lavori nocivi

Nessun accordo è stato possibile raggiungere per la regolamentazione dei lavori nocivi e particolarmente disagiati per cui le parti non hanno inteso regolamentare la materia, lasciando così la possibilità che la soluzione di detto problema sia trovata in sede aziendale. Pertanto il nuovo accordo non farà nessun riferimento ai lavori nocivi e disagiati.

^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^

Con quanto sopra riportato le parti hanno inteso, siglando l'accordo, di ritenere assolti i compiti indicati nella dichiarazione di cui alla lettera b) delle disposizioni finali e transitorie del contratto 25 giugno 1948, intendendosi con ciò completato il contratto di lavoro.

Parte salariale

L'accordo prevede che i minimi tabellari (accordo del 26.7.1954 e accordo del 26.6.1954) per Trieste) sono aumentati del 4%.

Le retribuzioni orarie di fatto dei lavoratori ad economia riceveranno pertanto l'aumento di un importo in cifra corrispondente al 4% dei minimi tabellari degli accordi sopra citati.

Uguale criterio sarà adottato per gli impiegati e gli intermedi.

Resta evidente, dall'esame dell'accordo, che la nostra richiesta di non assorbimento di eventuali superminimi, ecc. di qualsiasi natura, usufruiti dai lavoratori è stata pienamente accettata e pertanto nessun lavoratore dovrà rinunciare ad una parte di aumento per un eventuale assorbimento di superminimi goduti, sia di carattere individuale che collettivo.

Ai cottimisti, concottimisti, percentualisti ed altre forme di incentivo, per ogni ora di effettivo lavoro (e ferie, gratifica natalizia, ecc.) sarà aggiunto al guadagno complessivo attuale il medesimo importo in cifra di cui sopra.

Per meglio chiarire il concetto, precisiamo che le parti, avendo gli Industriali rifiutato la richiesta da noi avanzata di ritoccare anche le tariffe dei cottimi in eguale misura delle tabelle salariali, hanno convenuto che ai lavoratori appartenenti alle lavorazioni sopra indicate fosse comunque corrisposto l'aumento del 4% che andrà ad essere aggiunto alle attuali retribuzioni con una voce tipo "terzo elemento".

Questa voce sarà naturalmente eliminata man mano che le aziende ricaveranno le nuove tariffe di cottimo sui minimi tabellari derivanti dal presente accordo.

Aggiungiamo che l'aumento del 4% verrà goduto dai lavoratori ad economia anche sul 4% previsto dalla parte comune del contratto di lavoro (operai) e che per gli impiegati dovranno inoltre essere ricalcolati gli scatti biennali maturati alla scadenza del mese in base al nuovo minimo di stipendio stabilito.

Da ultimo gli Industriali hanno posto la condizione, per la firma del contratto, che la richiesta degli amici di Trieste di un passaggio in zona pari a quella di Genova non fosse discussa e che il terzo comma dell'art. 6, parte operai, del contratto 25.6.1948 (due per cento fondo di qualificazione) fosse annullata.

Il due per cento dalle 44 alle 48 ore che viene annullato è quello riferentesi al fondo di qualificazione e che gli Industriali non hanno mai versato, mentre l'altro due per cento percepito dai lavoratori continuerà ad essere corrisposto.

Nell'interesse generale di una conclusione dell'accordo le Delegazioni operaie hanno subito questa ultima richiesta della parte industriale accedendo alla loro proposta.

Apprendistato

Sulle tabelle degli apprendisti essendo il problema ancora di carattere confederale (applicazione del conglobamento) la nostra Delegazione ha ottenuto l'impegno che la Confindustria concorderà degli incontri con le Confederazioni dei lavoratori per una rapida soluzione delle trattative apportando anche a questa categoria i miglioramenti previsti dagli accordi.

^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^

Pensiamo di avervi sufficientemente aggiornati sul testo degli accordi intervenuti in sede di trattative.

Le Delegazioni si incontreranno in questi giorni per la stesura completa del nuovo testo che sostituirà completamente il precedente contratto del 1948 considerando con ciò anche la nostra Organizzazione firmataria dell'accordo nazionale.

Da parte della Federazione si sta esaminando la possibilità di una stampa del testo del nuovo contratto, onde poter fornire ai Sindacati Provinciali una aggiornata documentazione tecnica.

Cordiali saluti.

IL SEGRETARIO NAZIONALE

(Luigi Zanzi)

Luigi Zanzi

IL SEGRETARIO GENERALE

(Franco Volontè)

Franco Volontè